

Provincia di Biella

Concessione preferenziale di derivazione d'acqua ad uso Domestico da una sorgente in Località Rio del Comune di BIOGLIO, assentita al raggruppamento "Utenti Frazione Rio" con D.D. n° 928 del 24.06.2025. PRAT. BIOGLIO29

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 928 del 24.06.2025

(omissis)

IL DIRIGENTE

dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

(omissis)

DETERMINA

di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 08 aprile 2025 dagli utenti costituenti il raggruppamento denominato "Utenti frazione Rio" del Comune di Bioglio, relativo alla derivazione d'acqua pubblica in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella;

di assentire ai sensi e per gli effetti del D.P.G.R. 5 marzo 2001 n° 4/R e ss.mm.ii., salvi i diritti di terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, al raggruppamento denominato "Utenti frazione Rio" del Comune di Bioglio, con sede in Bioglio - via Della Rovella, la concessione preferenziale per continuare a derivare una portata massima istantanea di litri al secondo 0,50 e un volume massimo annuo di metri cubi 150, a cui corrisponde una portata media annua di litri al secondo 0,0048 d'acqua pubblica, da una sorgente tributaria del bacino del torrente Bertolina, ubicata in località Rio del Comune di Bioglio, su un terreno censito al foglio n° 7 - mappale n° 126 N.C.T., per uso Domestico, con obbligo di restituzione dei reflui di scarico nel medesimo bacino tributario;

di accordare la concessione preferenziale, richiesta a suo tempo, con decorrenza dal 10 agosto 1999, rispondendo la stessa alle caratteristiche stabilite dal D.P.G.R. 5 marzo 2001 n° 4/R e ss.mm.ii., e, secondo quanto disposto dall'art. 24 comma 2 lettera c) del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R e ss.mm.ii., per un ulteriore periodo di anni 30, decorrenti dalla data del presente provvedimento di

assenso, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare sottoscritto in data 08 aprile 2025 (omissis).

Il Dirigente /Responsabile

Dr. Graziano STEVANIN

Estratto Disciplinare di concessione n. 3.402 di Rep. del 08 aprile 2025

Art. 8 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRA' SODDISFARE LA DERIVAZIONE

In applicazione dell'art. 95 comma 6 del D.lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii., e a norma del regolamento regionale: "Disposizioni per l'Implementazione del Deflusso Ecologico", approvato con D.P.G.R. 27 dicembre 2021 n° 14/R, l'esercizio della derivazione è consentito anche in deroga al valore del "Deflusso Minimo Vitale" imposto dall'art. 3 dello stesso Regolamento; valore che dev'essere rilasciato a valle di tutti i prelievi da sorgenti e da corsi d'acqua naturali, tenuto conto che la competenza massima complessiva (litri al secondo 0,50) da accordare in concessione è inferiore al valore soglia (litri al secondo 5) indicato alla lettera c) - comma 2 dello stesso art. 6, per poter usufruire della citata deroga.

In corrispondenza delle sezioni di prelievo-rilascio dovrà essere ubicato e mantenuto un cartello indicatore dei termini relativi alla deroga al valore del "D.M.V.".

Qualora sia accertato il venir meno delle condizioni in forza alle quali viene ammessa la presente deroga, l'Amministrazione concedente potrà rideterminare e imporre il valore di D.M.V. in vigore al momento in cui ciò si renda necessario.

Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone e alle cose nonché da ogni reclamo o azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.

Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o Misure (omissis).

Il Funzionario Tecnico

Responsabile del Procedimento

Geom. Lucio MENGHINI